



# CITTA' DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

^^^^^^

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

### Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

2) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

3) Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione stessa.

### Art. 2 Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1) La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco, previa istruttoria dell'ufficio competente:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es grandi eventi);
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

2) Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione perverrà alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.-

### Art. 3 Soggetti beneficiari del patrocini

1) Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti nel territorio comunale, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale;
- b) altri organismi non profit;
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- e) per iniziative richieste da Enti o Associazioni esterne al territorio Comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio Comunale, il patrocinio può essere concesso quando esse abbiano rilevanza per la Città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, le arti o le tradizioni.

2) Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

#### **Art. 4 Criteri per la concessione di patrocini**

1) La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2) Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.

3) Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

#### **Art. 5 Concessione di patrocini in casi eccezionali**

1) L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2) Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 deve contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

#### **Art. 6 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1) L'amministrazione comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico

b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatte salve le eccezioni previste dal comma 1, art.5

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune;

2) Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative ed il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa/evento/manifestazione, anche se patrocinata. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra l'organizzatore ed i terzi.

3) Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

#### **Art 7 Procedura per la concessione di patrocini**

1) I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2) L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
- e) dichiarazione dell'organizzatore di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni, previste per legge.

3) L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio;

4) Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

#### **Art 8 Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio**

1) Il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2) Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

3) Copia degli strumenti comunicativi dovranno pervenire al Comune all'inizio dell'evento patrocinato.

#### **Art 9 Patrocinio associato a forme di sostegno economico**

1) Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2) La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di altre forme di sostegno, in particolare economico, che vengono valutate con riferimento ai criteri definiti negli appositi regolamenti, e diversi procedimenti, dai rispettivi competenti uffici. (es: contributi economici, osap, tassa affissioni, concessioni di palchi...)

3) Il patrocinio comunale ed il logo possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, e se questa verrà replicata ogni anno, dovrà essere sempre accompagnata da nuova domanda di patrocinio.

4) E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza autorizzazione formale il nome ed il simbolo del Comune di Caorle.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni della deliberazione di approvazione esecutiva.